

di accettare, vale a dire che deve esser dato all'affittuario un indennizzo per le spese fatte per migliorare il fondo. Si potrebbe quindi integrare il mio articolo in questa maniera: "senza che ai conduttori sia dovuto alcun indennizzo, salvo quello per le migliorie fatte sul fondo."

Per ciò che riguarda la prima parte della mia proposta, onorevole Chimirri, tra la legge di Napoli e l'articolo da me proposto, vi è una grande differenza, differenza che risulta dalla diversa natura delle espropriazioni. A Napoli si espropriava per demolire, ed era conseguenza necessaria della espropriazione che tutti i fitti venissero risolti, perchè il piccone demoliva subito i fabbricati, e quindi, prima che si ponesse mano alla demolizione, gli inquilini se ne dovevano andare; e in questo caso era giusta la formula dell'articolo 12 "nessuno avrà diritto ad indennità per la rescissione della locazione." Ma nel caso nostro non si tratta di demolire nulla, si tratta invece di trasformare delle terre che esistono e che per fortuna nostra continueranno ad esistere e in condizioni migliori.

I mercanti di campagna che hanno i loro contratti, se noi non dichiariamo la risoluzione dei contratti stessi, diranno: la bonifica potrete cominciarla a fare quando saranno finite le nostre locazioni, che, come si sa, ordinariamente nella campagna romana durano almeno nove anni. Ciò vuol dire, onorevole relatore, che per nove anni almeno questa legge non si potrà applicare. Allora io dico: prima di votare, la Camera rifletta bene alle conseguenze che deriverebbero dalla adozione della formula che il relatore prende a prestito dalla legge del 1885. Si persuada la Camera che se si vuol fare una cosa seria, se non vogliamo che questa legge si converta, quanto ai risultati pratici, in una burletta, è necessario accettare la formula mia. Io credo che l'onorevole relatore sia caduto in un equivoco e son persuaso che queste mie brevi osservazioni gli avranno mostrato la necessità di accettare la formula da me proposta, perchè altrimenti nei terreni di affitto recente la bonifica non si potrà fare per un lungo periodo d'anni, perchè i conduttori avranno diritto di condurre a termine i contratti a norma del codice civile e di quello di procedura civile.

Come la Camera vede, si impone la necessità della accettazione del mio articolo aggiuntivo.

Presidente. Do lettura dell'articolo:

"Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata per l'esecuzione della presente legge, salvo all'affittuario il diritto di essere indennizzato a norma del Codice civile delle spese fatte per migliorare il fondo ».

Lollini. Permetta, onorevole Presidente, c'è un equivoco.... Mi dà la facoltà di parlare?

Presidente. Parli.

Lollini. C'è un equivoco che bisogna dissipare. Io parlo di contratti di affitto relativi ai terreni che sono espropriati in forza di questa legge, cioè a dire dei terreni che non sono bonificati e che vengono espropriati appunto perchè non si è fatta la bonifica. Se il proprietario si mette d'accordo col conduttore, perchè faccia egli la bonifica, come ha fatto, per esempio, il Duca Salviati alla Cervelletta e come hanno fatto altri proprietari, nessuna difficoltà, ma noi diciamo che, quando è constatato che non si fa la bonifica e si rende perciò necessario di applicare la legge nelle sue misure coercitive, l'applicazione della legge stessa non deve trovare ostacoli nei contratti di affitto, altrimenti....

Baccelli Guido, ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ha ragione; solamente la disposizione già c'è.

Lollini. Dove?

Baccelli Guido, ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Voi siete giureconsulti: v'intendete fra voi: l'onorevole relatore, che conosce anche su questo argomento il mio pensiero, vi darà ragione, pure in nome mio, dei divisamenti comuni.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. C'è l'onorevole Bissolati che ha proposto un emendamento.

Presidente. L'onorevole Bissolati ha facoltà di parlare.

Bissolati. L'emendamento che io ho proposto riguarda un caso diverso da quello contemplato dall'onorevole Lollini. L'onorevole Lollini si è preoccupato dei contratti di affitto che vengono trovati al momento dell'espropriazione; e il mio emendamento riguarda il caso di quei proprietari i quali, quando andrà in vigore la presente legge, si dispongono ad attuare la bonifica.

Si è verificato durante i tentativi di esecuzione della legge del 1883 che quando si facevano addebiti ai proprietari questi innanzi alle Commissioni agrarie allegavano come motivo di non avere eseguito le bonifiche che venivano loro ordinate, allega-